

POLICY DI GRUPPO

Classificazione della clientela

Tipo documento	Policy
Versione	1.0
Edizione	11/2025
Approvato dal CdA nella seduta del:	12/11/2025
Pubblicazione	Circolare n.19/2025

Sommario

1 - Premessa.....	3
2 - Definizioni	3
3 - Obiettivi del documento	3
4 - Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	4
5 - Classificazione della clientela.....	4
5.1 Controparti qualificate.....	4
5.2 Clienti professionali	4
5.2.1 Clienti professionali di diritto	5
5.2.2 Clienti professionali su richiesta	5
5.3 Clientela al Dettaglio.....	6
6 - Riclassificazione della Clientela (Downgrading e Upgrading)	6
6.1 Riclassificazione effettuata dalla Banca	6
6.2 Riclassificazione richiesta dal Cliente.....	7
6.2.1 Controparti qualificate	7
6.2.2 Clienti professionali	7
6.2.3 Clientela al Dettaglio	7

1 - Premessa

Il presente documento (di seguito anche “Policy”) stabilisce le linee guida in materia di classificazione della clientela nei confronti della quale Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a. (di seguito anche “Banca” o “BAC”) presta attività o servizi di investimento, ivi compresi quelli accessori, in base a quanto previsto dalla normativa di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi del Regolamento n.2024-05 in materia di servizi e attività di investimento (di seguito “Regolamento BCSM”).

Anche al fine di sostenere lo sviluppo e l’evoluzione dei mercati garantendo al contempo il perseguitamento degli obiettivi di tutela dell’investitore e dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, il Regolamento BCSM ha disciplinato determinati criteri in base ai quali i clienti dei Prestatori di Servizi di Investimento (tra i quali BAC) devono essere inseriti - in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche - in una specifica categoria.

Il presente documento ha quindi l’obiettivo di descrivere lo schema di classificazione della Clientela sulla base delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento BCSM ed alla politica adottata da BAC in materia di classificazione della clientela.

2 - Definizioni

Banca o BAC o Capogruppo o Società: Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.;

Clienti o Clientela: soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali vengono prestati servizi di investimento o servizi accessori;

Clienti al dettaglio: clienti non rientranti tra i clienti professionali o le controparti qualificate;

Clienti professionali: clienti di cui all’Allegato 1 del Regolamento n.2024-05 che possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi connessi;

Controparti qualificate: clienti professionali di diritto di cui all’Allegato 1, punto I) e società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Consiglio di amministrazione: organo sociale con funzione di supervisione strategica;

Servizi accessori: attività riservate e non riservate ai sensi dell’Allegato 1 della LISF che possono essere svolte in termini accessori rispetto alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui alla lettera D dell’Allegato 1 della LISF;

Servizi di investimento: servizi e attività di cui alla lettera D dell’Allegato 1 della LISF;

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Per tutte le definizioni non enunciate nella presente Policy, si fa riferimento alle definizioni di cui al Regolamento n.2024-05.

3 - Obiettivi del documento

Il Regolamento n.2024-05, nel recepimento della Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “MiFID 2”) e del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito “Regolamento Delegato”) stabilisce l’obbligatorietà di classificare i clienti che si avvalgono dei servizi di investimento da esse prestati in una delle seguenti tre categorie:

- 1) controparti qualificate;
- 2) clienti professionali;
- 3) clienti al dettaglio.

Nella presente Policy sono formalizzati i criteri utilizzati dalla Banca al fine di determinare la categoria appropriata della clientela, basandosi sull’analisi di determinati requisiti di natura oggettiva, espressamente indicati dalla normativa.

Vengono inoltre riportate le possibili ipotesi di variazioni che possono essere operate sulla classificazione attribuita, sia nell’ipotesi di una richiesta proveniente da parte dei clienti, sia nell’ipotesi di modifica effettuata su iniziativa della Banca comportando l’applicazione di diverse regole di condotta (ipotesi consentita solamente *in melius*, ovvero nel caso in cui tale variazione comporti un maggior livello di protezione per i clienti).

Le presenti modifiche possono riguardare un singolo prodotto/strumento finanziario o la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione specifica, oppure può interessare la classificazione attribuita in via generale al cliente.

4 - Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

L'attività di classificazione della clientela è disciplinata dal presente documento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il presente documento è predisposto e aggiornato dal Servizio Finanza e validato dalla Funzione Compliance, che ne attesta la conformità alla normativa vigente applicabile. La diffusione avviene attraverso l'emanazione di una Circolare a firma della Direzione Generale e successiva pubblicazione sulla *intranet* aziendale.

Il presente documento è soggetto a revisione in presenza di modifiche, integrazioni o nuove normative che ne influenzano il contenuto, nonché quando lo si ritenga opportuno.

5 - Classificazione della clientela

Il Regolamento n.2024-05, anche nell'ambito del recepimento della cd. Direttiva europea MIFID 2 stabilisce, all'Allegato 1, che le imprese di investimento debbano classificare i propri clienti nell'ambito di tre distinte categorie: controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio (o retail).

Il Gruppo BAC per ogni tipologia di clientela assegna un livello specifico di protezione basato sui requisiti di natura oggettiva del regolamento di cui sopra. In fase di apertura di un nuovo rapporto con un cliente, viene effettuata una classificazione di default secondo i criteri stabiliti dalla legge, con l'assegnazione di una categoria specifica.

Il Gruppo BAC in sede di sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, consegna al cliente il documento informativo sulla classificazione della clientela.

Il Gruppo BAC si impegna a raccogliere tutte le informazioni necessarie per verificare in concreto che il cliente soddisfi i requisiti per essere qualificato in una delle categorie previste (ad esempio iscrizioni in albi, corsi di formazione, lauree, dati di bilancio etc.) e provvede all'archiviazione e alla conservazione dei relativi documenti, chiedendo al cliente di comunicare eventuali variazioni.

Inoltre, viene data la possibilità, al cliente, di richiedere un cambio di categoria, con modalità descritte ai successivi paragrafi.

La riclassificazione dei clienti può avvenire sia su iniziativa di BAC, sia su richiesta del cliente; in quest'ultimo caso, la modifica sarà sempre soggetta alla valutazione discrezionale della Banca comportando l'applicazione di diverse regole di condotta.

5.1 Controparti qualificate

Sono controparti qualificate i clienti professionali di diritto di cui all'Allegato 1, punto I) del Regolamento n.2024-05 e le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

L'attribuzione della classificazione di controparte qualificata rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

Questa categoria di clienti riceve la protezione minima in termini di informazioni fornite dagli operatori e delle altre tutele previste a beneficio dei Clienti al dettaglio e dei Clienti professionali.

BAC fornisce alle controparti qualificate un chiaro avviso scritto della loro classificazione come tali e delle conseguenze derivanti (inclusa la perdita di protezioni) e acquisisce conferma esplicita che le stesse accettano di essere trattate come tali e di essere consapevoli delle conseguenze derivanti in termini di perdita di protezioni.

La Controparte qualificata può richiedere, in via generale in relazione alle singole operazioni, di essere classificata come Cliente professionale o come Cliente al dettaglio, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.

5.2 Clienti professionali

Sono clienti professionali i clienti di cui all'Allegato 1 del Regolamento n.2024-05, tali clienti possiedono l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per assumere consapevolmente decisioni in materia di investimenti e per valutarne correttamente i rischi connessi. Si distinguono tra clienti professionali di diritto e clienti professionali su richiesta.

5.2.1 Clienti professionali di diritto

I Clienti professionali “di diritto” sono considerati tali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento, rientrano in tale categoria:

- 1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi di diritto sammarinese o estero. Si intendono inclusi nell’elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e relative società di gestione;
 - f) fondi pensione e relative società di gestione;
 - g) negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) singoli membri di una borsa;
 - i) altri investitori istituzionali.
- 2) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
 - totale di bilancio: euro 20.000.000;
 - fatturato netto: euro 40.000.000;
 - fondi propri: euro 2.000.000.
- 3) l’Eccellenzissima Camera della Repubblica di San Marino, i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, inclusa la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
- 4) altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti editi alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Quando il cliente rientra tra i soggetti di cui sopra, la Banca deve informarlo, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato un Cliente professionale.

A tal fine, i clienti considerati professionali “di diritto” concludono un accordo scritto con la Banca che stabilisca per quale o quali servizi, operazioni o tipo di strumenti finanziari si applica tale trattamento di cliente al dettaglio.

La Banca informa il cliente considerato professionale “di diritto” che può richiedere una modifica dei termini di tale accordo per ottenere un maggior livello di protezione qualora ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti, come specificato al paragrafo 6.

5.2.2 Clienti professionali su richiesta

Sono clienti professionali “su richiesta” i clienti diversi da quelli inclusi al precedente, che ne facciano espressa richiesta, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito.

Si precisa che non è ammesso presumere che i clienti professionali “su richiesta” possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dei clienti professionali “di diritto”, pertanto, la Banca si riserva di aderire alla richiesta di un Cliente al dettaglio di essere classificato come Cliente professionale quando, a seguito di una sua valutazione di carattere sostanziale, abbia verificato l’esperienza, la conoscenza e l’idoneità del Cliente a prendere decisioni in materia di investimenti e a valutarne i rischi correlati.

Il possesso di requisiti di professionalità o competenza previsti ai sensi delle vigenti disposizioni per esponenti aziendali (diversi dai membri del collegio sindacale), di soggetti autorizzati nel settore finanziario, può essere considerato come riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso di tale valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

- a) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- b) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in denaro e gli strumenti finanziari, supera 500.000 euro;
- c) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persona giuridica, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per suo conto e/o alla persona giuridica medesima.

I Clienti possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- i clienti devono comunicare per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto a un particolare servizio o transazione di investimento o tipo di transazione o di strumento finanziario;
- la Banca deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, la Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli possibili per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati in precedenza.

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione.

Se tuttavia la Banca constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali, adotterà provvedimenti appropriati.

5.3 Clientela al Dettaglio

La Clientela al dettaglio viene individuata mediante un approccio di tipo residuale, in quanto è rappresentata da tutti coloro che non sono Clienti professionali, né Controparti qualificate e a tale categoria si applica il regime massimo di tutela stabilito dalla normativa.

I Clienti al dettaglio sono ritenuti generalmente privi delle competenze necessarie per orientare in maniera consapevole le proprie decisioni in materia di investimenti.

Questa categoria di clienti riceve la massima protezione in termini di informazioni fornite dagli operatori, verifiche di adeguatezza e appropriatezza dei servizi offerti e delle operazioni eseguite, nonché esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle migliori condizioni disponibili.

6 - Riclassificazione della Clientela (Downgrading e Upgrading)

L'assegnazione iniziale ad una delle categorie sopramenzionate di classificazione non preclude la possibilità di riclassificare il cliente in un momento successivo.

La Banca informa i clienti, su un supporto durevole, dell'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

Tale diversa classificazione può avvenire sia su iniziativa della Banca, sia su richiesta del cliente stesso. Di seguito, sono formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa e le modalità operative di gestione di un'eventuale richiesta di riclassificazione pervenuta da parte del Cliente ovvero stabilita dalla Banca stessa.

La normativa consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (downgrading), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (upgrading).

6.1 Riclassificazione effettuata dalla Banca

La normativa consente alla Banca la possibilità di classificare una Controparte Qualificata come Cliente Professionale o Cliente al Dettaglio e di classificare il Cliente Professionale come Cliente al Dettaglio (entrambe le casistiche sono definibili come "downgrading").

Tali opzioni hanno come obiettivo l'aumento del livello di protezione quindi una maggiore tutela della Clientela. Si veda tabella riassuntiva sotto riportata.

Classificazione statica	Classificazione di destinazione	Variazione	Livello di tutela
Cliente professionale	Cliente al dettaglio	Downgrade	Maggiore
Controparte qualificata	Cliente al dettaglio	Downgrade	Maggiore
Controparte qualificata	Cliente professionale	Downgrade	Maggiore

6.2 Riclassificazione richiesta dal Cliente

Per quanto attiene alle variazioni su istanza della Clientela queste possono essere richieste al fine di ottenere aumento del livello di protezione (downgrading) ovvero una riduzione del grado di tutela (upgrading).

6.2.1 Controparti qualificate

Nei confronti delle Controparti qualificate la Banca non è tenuta a osservare le tutele previste a beneficio dei Clienti al dettaglio e dei Clienti professionali.

Tuttavia, la classificazione come Controparte qualificata non impedisce alla stessa di chiedere di essere trattata come un Cliente professionale o, espressamente, come un Cliente al dettaglio. Questo livello di protezione maggiore può essere richiesto sia dal Cliente stesso, che applicato su iniziativa di BAC.

La Controparte qualificata che richiede un downgrading deve presentare la richiesta per iscritto, specificando se il trattamento come cliente al dettaglio o cliente professionale riguarda uno o più servizi di investimento o operazioni, oppure uno o più tipi di operazione o prodotto. In ogni caso, BAC comunicherà al Cliente la nuova classificazione attribuita.

6.2.2 Clienti professionali

Qualora un cliente classificato come professionale ritenga di non poter valutare o gestire adeguatamente i rischi, o desidera un livello di protezione maggiore (downgrading), può chiedere di essere trattato come Cliente al dettaglio.

La Banca, per i clienti professionali di diritto che richiedano un livello più elevato di protezione, conclude un accordo scritto che stabilisca per quale servizio o transazione di investimento o tipo di transazione o di strumento finanziario si applica il trattamento di cliente al dettaglio.

La responsabilità di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la classificazione dei clienti professionali, si configura in capo agli stessi, qualora BAC rilevi che il cliente non soddisfi più i requisiti per essere considerato professionale, adotterà provvedimenti appropriati.

6.2.3 Clientela al Dettaglio

I Clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni previste solo rispettando la procedura di seguito dettagliata dal Regolamento n.2024-05:

- il Cliente comunica per iscritto alla Banca la volontà di essere trattato come cliente professionale;
- la Banca deve informare chiaramente il Cliente circa il minor livello di eterotutela connesso a tale qualificazione;
- il Cliente deve firmare un documento separato dal contratto sulla prestazione dei servizi di investimento, confermando di essere consapevole delle conseguenze della rinuncia alle protezioni. Prima di accettare una richiesta di rinuncia, la Banca deve assicurarsi ed accertarsi che il cliente soddisfi i requisiti per essere considerato professionale.

La Banca, dopo aver verificato che i Clienti rispettino i requisiti descritti in precedenza al paragrafo 5, accoglie la richiesta di upgrading classificandoli come clientela professionale. Tuttavia, la Banca può rifiutare l'upgrade se ritiene che il Cliente non soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa o dalle proprie procedure interne, a condizione che questo rifiuto non sia discriminatorio o dannoso per gli interessi del cliente.

Si riporta di seguito tabella riassuntiva con le variazioni e i vari livelli di tutela.

Classificazione statica	Classificazione di destinazione	Variazione	Livello di tutela
Controparte qualificata	Cliente al dettaglio	Downgrade	Maggiore
Controparte qualificata	Cliente professionale	Downgrade	Maggiore
Cliente professionale	Cliente al dettaglio	Downgrade	Maggiore
Cliente al dettaglio	Cliente professionale	Upgrade	Minore